

Allegato "B" al n. 31989/15823 di Repertorio

STATUTO DELLA “RENOVO S.R.L. IMPRESA SOCIALE”

Art. 1 - Denominazione

1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche è costituita una impresa sociale in forma di Società a responsabilità limitata con la seguente denominazione "**RENOVO S.r.l. Impresa sociale**" (di seguito la "Società").

Art. 2 – Sede - Durata

2.1 La Società ha sede legale nel comune di **Milano**.

2.2 La Società potrà istituire, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

2.3. La durata della Società è fissata sino al **31 dicembre 2070** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei Soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso alla decisione di proroga.

Art. 3 - Domiciliazione

3.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

3.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Art. 4 - Scopo - Attività di volontariato

4.1 La Società non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nell'offrire servizi di accoglienza e supporto che, attraverso l'integrazione tra soluzioni abitative, percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro, consentano alle persone in stato di difficoltà e disagio di potenziare l'autonomia e l'auto attivazione delle capacità individuali.

Il tutto secondo i principi e le esigenze di ispirazione cristiana cattolica, a sostegno delle attività di promozione e sensibilizzazione che la Diocesi di Milano propone attraverso i suoi organismi pastorali, in particolare la Fondazione San Carlo e la Caritas Ambrosiana e nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

4.2 La Società adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti dei servizi erogati e degli altri principali soggetti direttamente interessati alla sua attività nelle forme e secondo le modalità definite in apposito regolamento aziendale adottato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dai successivi articoli 18 e 24 e reso disponibile presso la sede della Società e pubblicato in area riservata del sito internet.

4.3 È ammessa, secondo le modalità indicate in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato

nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi a quanto riportato nel precedente capoverso.

Art. 5 – Oggetto

5.1 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo, la Società esercita, in via stabile e principale ed ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 112/17, le seguenti attività d'impresa di interesse generale di cui alle lettere p), d), l), q), v), i) e m) del richiamato articolo:

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'articolo 2 del D.lgs. n. 112 del 2017;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

q) gestione alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore.

5.2 La Società, in particolare, si propone di:

- erogare servizi formativi, servizi orientativi e servizi connessi all'inserimento lavorativo e sviluppare interventi sulle politiche attive del lavoro, anche in collaborazione con altri enti e organizzazioni, con particolare riguardo alle attività di accoglienza, informazione e consulenza orientativa, accompagnamento e sostegno al lavoro;
- sviluppare e attuare percorsi formativi integrati e personalizzati, con l'obiettivo di potenziare le abilità individuali delle persone al fine di agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso gli strumenti e le misure esistenti a livello regionale e nazionale;
- progettare percorsi formativi, da realizzare in favore di persone svantaggiate in condizioni di disagio sociale, finalizzate a riqualificare le competenze professionali e conoscenze tecniche per creare o potenziare le condizioni di accesso al mercato del lavoro;

- organizzare corsi per studenti, disoccupati ed inoccupati, soci, dirigenti, tecnici e dipendenti di imprese sociali ed enti del terzo settore e altre piccole e medie imprese a livello formativo, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione;
- effettuare studi e ricerche atti a realizzare un più attivo ed incisivo intervento delle istituzioni, pubbliche e private, per la presa in carico del disagio sociale ed abitativo;
- istituire borse di studio, premi ed incentivi per la realizzazione di opere che portino un valido contributo allo studio e allo sviluppo dei temi del disagio sociale ed abitativo;
- organizzare stage, tirocini formativi e visite istruttive nei diversi comparti economici in Italia e all'estero;
- organizzare e gestire attività, corsi, seminari, eventi, workshop di natura didattica, culturale o ricreativa, all'interno o all'esterno dell'istituto scolastico, con la partecipazione di alunni, insegnanti e, nel caso, genitori, volti a sensibilizzare al problema del bullismo;
- organizzazione e gestione di attività di supporto alla didattica fuori l'orario scolastico finalizzati a supportare gli alunni con difficoltà per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, supportando i genitori nella presa di coscienza e consapevolezza dell'importanza di completare il ciclo di studi;
- favorire l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso, finalizzato al miglioramento e al rafforzamento della loro condizione, nel quale possano vivere relazioni umane ricche e significative;
- soddisfare la domanda di alloggi sociali di giovani coppie, famiglie monoreddito, lavoratori e studenti fuori sede, immigrati, pendolari, persone con contratti di lavoro temporanei, anziani e soggetti svantaggiati o con bisogni abitativi speciali che non riescono a sostenere i prezzi delle abitazioni sul libero mercato;
- favorire azioni di sensibilizzazione per agevolare l'individuazione di alloggi da destinare a progetti di autonomia abitativa nei quali le persone, grazie anche al loro diretto e responsabile coinvolgimento, possono essere supportate da un'adeguata rete di servizi e sperimentare relazioni positive con gli altri abitanti della comunità;
- recuperare e utilizzare strutture ricettive al fine di accogliere persone temporaneamente lontane dal proprio domicilio, creando contesti dignitosi che promuovano situazioni di socialità e percorsi verso l'autonomia;
- promuovere e realizzare progetti di recupero ad uso sociale di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata;
- organizzare e promuovere eventi di vario genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento, con l'obiettivo di sensibilizzare le comunità locali su tematiche che favoriscano processi reali di inclusione per tutte le persone, comprese quelle più vulnerabili, e attivare le comunità nei territori in cui risiedono;
- realizzare interventi, sia in proprio che in collaborazione con organismi o enti aventi scopi simili, volti ad offrire effettive possibilità di miglioramento della sfera personale e sociale delle persone vulnerabili, sia italiane che straniere, finalizzati a promuoverne l'empowerment, la dignità, l'autonomia e l'inclusione sociale;

- curare iniziative editoriali periodiche o monografiche di carattere scientifico, divulgativo, propagandistico, didattico e pratico;
- favorire lo sviluppo delle attività delle organizzazioni non profit che operano per il benessere delle comunità e dei loro componenti, soprattutto quelli deboli e svantaggiati, anche attraverso la messa a disposizione di strutture fisiche di supporto;
- erogare assistenza ad enti del terzo settore nella progettazione di nuovi servizi in risposta ai bisogni delle fasce deboli della popolazione ed emarginate.

5.3 La Società svolge le attività di cui ai commi precedenti sia direttamente che indirettamente, in collaborazione con altri enti o soggetti, altresì ricercando, promuovendo, sottoscrivendo e sviluppando convenzioni, integrazioni progettuali ed operative con Enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, dell'imprenditoria privata e pubblica, nazionali ed internazionali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Società potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di natura commerciale, industriale e finanziaria che siano necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti al raggiungimento degli scopi sociali. Il consiglio di amministrazione documenta il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale e nella nota integrativa.

5.4 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

5.5 La Società potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a Società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Art. 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è fissato in euro **25.000,00 (venticinquemila/00)** suddiviso in quote.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto dal presente statuto in favore del socio Fondazione San Carlo agli artt. 7, 8, 10, 17.

6.2 Il possesso della quota costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea dei Soci e dal consiglio in conformità della legge e dello Statuto. I versamenti delle quote saranno effettuati dai Soci, nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

6.3 Le quote possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

6.4 Fatto salvo quanto previsto dal precedente secondo comma, è ammessa l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili nei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, con indicazione, nella delibera sociale, dello specifico diritto riconosciuto ad uno o più soci. Tali diritti potranno essere introdotti, eliminati, trasmessi o modificati solo

con il consenso unanime dei soci.

Art. 7 - Aumento del capitale sociale

7.1 Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti.

7.2 La relativa deliberazione dell'assemblea dei soci dovrà essere adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto e in ogni caso con il voto favorevole della Fondazione San Carlo.

7.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. n. 112 del 2017.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inoplate; la parte dell'aumento di capitale che rimanga non sottoscritta da uno o più soci potrà essere offerta a terzi in osservanza dei limiti di cui all'articolo 4 comma terzo del D.lgs. n. 112 del 2017, salvo che la decisione di aumento non abbia espressamente escluso tale possibilità e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis, terzo comma..

7.4 E' attribuita ai soci (salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c.) la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previo gradimento da parte dei soci stessi ai sensi del successivo articolo 10 e in osservanza dei limiti di cui all'articolo 4 comma terzo del D.lgs. n. 112 del 2017; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

7.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di indicazioni, il conferimento deve farsi in denaro.

7.6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

Art. 8 - Trasferibilità della partecipazione sociale - Diritti particolari

8.1 Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o *mortis causa* entro i limiti indicati dall'articolo 4 comma terzo del D.lgs. n. 112 del 2017 e salvo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10.

8.2 L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o per causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale e in ogni caso con il voto favorevole della Fondazione San Carlo.

8.3 I diritti attribuiti dal presente statuto Fondazione San Carlo sono attribuiti personalmente a tale socio e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualunque titolo. Pertanto, in caso di trasferimento totale della partecipazione nella

società, i diritti in oggetto si estinguono.

In tutte le ipotesi in cui i diritti in oggetto, come sopra previsto, si estinguono senza una contestuale deliberazione modificativa dello statuto, l'organo amministrativo dovrà - entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha prodotto l'estinzione del diritto - presentare presso il registro delle imprese apposita comunicazione, e depositare il testo aggiornato dello statuto eliminando l'indicazione dei diritti particolari estinti.

Art. 9 - Prelazione

9.1 In caso di trasferimento per atto tra vivi a qualunque titolo delle quote i soci hanno diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta.

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi, a qualunque titolo, in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata A/R o PEC, al consiglio di amministrazione; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità della cessione.

9.2 Il consiglio di amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al consiglio di amministrazione la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione via PEC o con raccomandata A/R spedita (vale il timbro postale) entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione;
- b) il consiglio di amministrazione darà comunicazione al socio offerente - a mezzo PEC o raccomandata A/R da inviarsi (vale il timbro postale) entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - dell'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento, che dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione.

9.3 Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4 comma terzo del D.lgs. n. 112 del 2017, il diritto di prelazione può essere esercitato esclusivamente per l'intera partecipazione offerta; pertanto, se la prelazione è esercitata da un solo socio, la quota offerta dovrà essere acquistata per l'intero; ove all'acquisto concorressero, invece, più soci, la quota offerta si ripartirà in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun concorrente.

9.4 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento del diritto di opzione; è preclusa ai soci la cessione in pegno o garanzia volontaria della quota sociale.

9.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro; qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente;

nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni Societarie, con particolare attenzione a un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società.

9.6 La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto espressa rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti i soci.

9.7 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

9.8 Ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi, con le modalità di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 - Gradimento

10.1 Qualora non sia esercitata la prelazione di cui al precedente articolo e nel caso di trasferimento *mortis causa*, le partecipazioni sono trasferibili a terzi o agli eredi previo gradimento espresso dai soci con decisione adottata, senza obbligo di motivazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale - dedotta la quota oggetto del trasferimento che è comunque esclusa dal voto – e il voto favorevole della Fondazione San Carlo.

10.2 Ai fini di cui al precedente comma, la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente o dell'erede e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata o a mezzo PEC. La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente o all'erede con lettera raccomandata o a mezzo PEC entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende rifiutato.

10.3 In caso non venga concesso il gradimento, né esercitata la prelazione di cui al precedente articolo 10, al socio o all'erede spetta il diritto di recesso.

10.4 Il trasferimento delle quote di partecipazione con particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o gli utili o con altri privilegi non attribuisce al cessionario tali diritti o privilegi.

Art. 11 - Finanziamenti soci

11.1 I soci potranno eseguire, su richiesta del consiglio di amministrazione, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi, purché nei limiti di quanto consentito dall'art. 3 comma 2 lett. f) del D.lgs. n. 112/17, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

11.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede

assembleare.

11.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2467 codice civile

Art. 12 - Recesso

12.1 Il recesso, anche parziale, spetta ai soci nei casi previsti dall'art. 2473 comma primo c.c. e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

12.2 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione al consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC. La raccomandata dovrà pervenire entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la Società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della Società.

12.4 Il socio che recede dalla Società ha diritto al rimborso del capitale effettivamente versato eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

12.5 Il rimborso della partecipazione del socio recedente deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, nelle modalità indicate dall'art. 2473 c.c.

Art. 13 - Esclusione

13.1 Il socio può essere escluso dalla Società soltanto per giusta causa ed in osservanza del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 112 del 2017.

13.2 L'esclusione per giusta causa sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- 1) senza giustificato motivo non esegue il conferimento nel termine prescritto e si renda conseguentemente moroso, previa diffida ad adempiere e nei termini e con le modalità previste dall'art. 2466 c.c.;
- 2) operi in conflitto di interessi con la Società ed in particolare che eserciti, per conto proprio o altrui, anche come socio di una Società di fatto, un'attività concorrente con quella della Società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci;
- 3) si renda inadempiente rispetto ai suoi obblighi nei confronti della Società, arrecando ad essa danni rilevanti;
- 4) in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il servizio o la prestazione d'opera oggetto del conferimento;
- 5) in caso di liquidazione giudiziale del socio o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali;
- 6) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva.

13.3 La decisione del consiglio di amministrazione dovrà essere comunicata al socio con lettera raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo risultante dal libro soci.

13.4 Il socio escluso, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 d.lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine

appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

13.5 Il socio escluso dalla Società ha diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. I soci esclusi dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata da apposito regolamento, e la Società potrà compensare con il debito derivante dal rimborso della quota e di eventuali prestiti concessi, il credito derivante da penali, ove previste, e da risarcimento danni anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

13.6 Il rimborso della partecipazione del socio escluso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, nelle modalità indicate dall'art. 2473 c.c., restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 14 – Decisioni dei soci e metodo assembleare

14.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2 Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la decisione circa la destinazione degli eventuali utili;
2. l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi;
3. la nomina e la revoca del consiglio di amministrazione;
4. la nomina dell'organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge, determinando i relativi compensi nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 112/17-;
5. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. lo scioglimento anticipato della Società
8. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri e compensi
9. gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione
10. le materie devolute alla loro competenza dalla legge.

14.3 Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare nel rispetto del metodo collegiale ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c.

Art. 15 – Convocazione dell'assemblea

15.1 Le assemblee sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione o dagli amministratori ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, presso la sede sociale o altrove, ma sempre in Italia.

15.2 L'assemblea viene convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o a mezzo PEC fatte da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del

precedente Art. 3.

15.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella prima, l'assemblea non risultasse regolarmente costituita. Con la stessa convocazione saranno indicati il luogo (fisico o virtuale), la data, l'ora dell'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

15.5 In assenza di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 16 - Regole di svolgimento dell'assemblea

16.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza da altra persona designata dall'assemblea. L'assemblea nominerà un segretario anche non socio. Ove il Presidente del consiglio di amministrazione lo reputi opportuno, oltre che nei casi di legge, il verbale dell'assemblea sarà redatto da Notaio.

16.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese

16.3 Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto, so cio o non socio. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

16.4 Le assemblee della Società potranno essere tenute anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei soci ed in particolare:

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vi sia la possibilità per il presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ogni intervenuto, se occorra, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti.

Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

17.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli 6.4, 7.2, 8.2 e 10.1 e 17.2

17.2 Le decisioni di trasferimento della sede sociale all'estero, trasformazione, modifica dell'oggetto sociale, rinuncia alla qualifica di impresa sociale e di scioglimento anticipato sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; in ogni caso deve risultare il voto favorevole della Fondazione San Carlo.

17.3 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente atto costitutivo e quelle previste dalla legge che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

Art. 18 – Partecipazione di lavoratori e utenti alle decisioni dei soci

18.1 Il rappresentante dei lavoratori e quello degli utenti partecipano all'assemblea dei soci con diritto di intervento nel dibattito ma senza diritto di voto. A questo fine ciascuna delle due categorie, lavoratori e utenti, nomina un proprio rappresentante secondo le modalità definite nel regolamento aziendale di cui all'articolo 4.

18.2 La consultazione dei rappresentati dei lavoratori e degli utenti è obbligatoria nel caso di decisioni che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi, secondo quanto previsto nel regolamento aziendale di cui all'articolo 4.

Art. 19 - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza delle cariche sociali

19.1 L'assunzione della carica di amministratore o sindaco della Società, da parte di soci o di terzi, è subordinata, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 112/17, al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o enti operanti nel settore della Società;
 - attività professionali o lavorative nel settore della Società;
- non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle Società o enti da questa controllate, delle Società o enti che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- non avere in corso con la Società un significativo rapporto di lavoro subordinato, tale da comprometterne l'indipendenza

19.2 Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituirà causa di decadenza dalla carica stessa

19.3 Non possono rivestire cariche sociali gli Amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della Società

Art. 20 - Consiglio di amministrazione

20.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri eletti dall'assemblea dei soci. Gli amministratori potranno essere anche non soci.

20.2 Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo

2435-bis del codice civile ridotti della metà, ai lavoratori, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 4 del presente Statuto, spetta il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione. In tal caso il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea dei soci affinché deliberi l'integrazione del consiglio di amministrazione con incremento del numero dei suoi componenti da 3 (tre) a 5 (cinque), prenda atto della nomina dell'amministratore in rappresentanza dei lavoratori e provvede all'elezione di un ulteriore amministratore in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 19. I nuovi amministratori scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

20.3 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di Società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

20.4 Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Art. 21 – Compiti del consiglio di amministrazione

21.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci. Le eventuali limitazioni dei poteri gestori vengono rimesse alla competenza dei soci.

21.2 Spetta al consiglio di amministrazione l'approvazione, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017 e dell'articolo 4 del presente statuto, del regolamento aziendale che preveda forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti dei servizi e dei principali destinatari delle attività della Società e nei quali siano specificati i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nell'attività della Società loro spettanti.

21.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

21.4 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 del codice civile, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381, quarto comma c.c. né quelle indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

21.5 Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

21.6 L'Amministratore o gli Amministratori delegati eventualmente designati riferiscono al consiglio circa l'esercizio delle attribuzioni delegate ogni sei mesi a partire dalla loro nomina.

Art. 22 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

22.1 Il consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo, presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio di stato

22.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai membri dell'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

22.4 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione

22.5 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, se nominato, dal Vicepresidente o dal Consigliere più giovane d'età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è prevalente, consiglio

22.6 La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. nel rispetto di quanto previsto per l'assemblea.

22.7 Le delibere del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale firmato dal presidente della seduta e dal segretario. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 23 - Integrazione del consiglio di amministrazione

23.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'articolo 2386 c.c., con deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata dall'organo di controllo. L'amministratore nominato dai lavoratori è sostituito con decisione assunta dai lavoratori convocati in apposita riunione dal consiglio di amministrazione ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 del presente Statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

23.2 Se viene meno la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

23.4 La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 24 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

24.1 Il consiglio di amministrazione informa i lavoratori, gli utenti dei servizi ed i principali destinatari delle attività della Società in merito alle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati nelle forme previste dal Regolamento aziendale di cui all'articolo 4.

24.2 Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni, dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio di amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

24.3 Nei casi in cui si verificano circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori e degli utenti, il consiglio di amministrazione è tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non vincolante dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti nelle forme e secondo le modalità definite nel regolamento aziendale di cui all'articolo 4.

Art. 25 – Gratuità della carica di amministratore

25.1 Agli amministratori non spetta alcun compenso.

25.2 Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 26 - Rappresentanza legale

26.1 La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al Vicepresidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe.

26.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

26.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 27 - Organo di controllo

27.1 La Società nomina ai sensi dell'Articolo 10 D.lgs. 112/2017 un organo di controllo interno che può essere alternativamente costituito, secondo la delibera dell'assemblea all'atto della nomina, in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e l'assemblea nomina il Presidente.

27.2 Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, ai lavoratori, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 4 del presente Statuto, spetta il diritto di nominare, in occasione del primo rinnovo delle cariche sociali, un componente effettivo dell'organo di controllo che, in tal caso, ha composizione collegiale.

27.3 L'organo di controllo resta in carica tre esercizi, i suoi componenti sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, oltre che quelli indicati nell'art. 19.

27.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. n. 112/17 e di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

27.5 Qualora dovesse venir meno l'obbligatorietà dell'organo di controllo, quello eventualmente in carica si intenderà decaduto.

27.6 All'organo di controllo interno, se non diversamente deliberato dall'assemblea, è affidata anche la revisione legale dei conti della Società qualora obbligatoria per legge; in tal caso tutti i componenti dell'organo di controllo sono iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 28 - Revisione legale dei conti

28.1 Se obbligatoria per legge o facoltativa per delibera assembleare, la revisione legale dei conti, se non è attribuita all'organo di controllo, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

28.2 L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 29 – Bilancio e Utili

29.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

29.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

29.4 L'assemblea che approva il bilancio d'esercizio delibera la destinazione degli utili netti annuali allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio mediante accantonamento a riserva indivisibile, fatte salve le seguenti destinazioni obbligatorie per legge:

- il 5% (cinque per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, è destinato alla riserva legale sino al raggiungimento del limite di un quinto del capitale sociale previsto dall'art.2430 C.C.
- una quota fino al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, è destinato al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, laddove istituito ai sensi dell'articolo 15 comma terzo del D.lgs. n. 112/17 o, in mancanza, al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di Fondazione Italia Sociale

29.5 Fatto salvo quanto sopra, l'assemblea può deliberare di destinare una quota comunque inferiore al cinquanta per cento dell'utile annuale, dedotte le eventuali perdite maturate in esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci dell'impresa sociale o Società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

29.6 Fuori dal caso di cui al precedente comma, è fatto in ogni caso divieto di

distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al D.lgs. 112/2017, di utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle Società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

29.7 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della Società. o, in mancanza, su quello della rete associativa cui aderisce.

Art. 30 - Scioglimento

30. La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. Lo scioglimento volontario anticipato della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 31 – Liquidazione della Società e devoluzione del patrimonio

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea provvederà alla nomina ed alla determinazione del numero, dei poteri e delle attribuzioni dei liquidatori, con indicazione di quello o di quelli cui spetterà la rappresentanza della Società e stabilirà i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, il tutto con l'osservanza delle norme di legge. Alla liquidazione della Società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 c ss. del codice civile.

31.2 La Società potrà in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

31.3 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci;
- ad altri Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 comma 1 del D.lgs. n. 112/17, secondo quanto indicato nella delibera assembleare di scioglimento della Società, notificata al Ministero del lavoro a cura del consiglio di amministrazione, unitamente all'accettazione della devoluzione da parte del beneficiario indicato.

Art. 32 - Controversie

32. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

Art. 33 - Socio unico

33.1 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se non presuppongono necessariamente la pluralità dei soci e se compatibili con le vigenti norme di Legge in tema di Società unipersonale.

33.2 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 codice civile. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

33.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dalla legge. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

33.4 Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se la Società ha un unico socio, ai sensi dell'art. 2250 codice civile.

Art. 34 - Disposizioni generali

34. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 112/17 e successive modifiche, alle norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in quanto compatibili con le disposizioni del D.lgs. n. 112/17 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione concernenti le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to: Daniele Conti
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marca da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 8 otto novembre 2023 duemilaventitré.